

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 759/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI A FUNZIONI
INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 759/2017/R/gas (di seguito DCO), riguardanti in particolare, per gli anni 2018 e 2019: 1) la definizione dei costi *standard* da applicare agli *smart meter* gas con relativo meccanismo di *profit/loss sharing*, 2) la revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni di cui al D.M. 21 aprile 2017, n. 93, e 3) le modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori.

1) In merito alla **definizione dei costi standard e all'ipotizzata rimodulazione della percentuale di sharing** dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al livello di costo *standard*, si osserva innanzitutto che, con particolare riferimento ai gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6, l'orientamento prefigurato nel DCO pare del tutto contrario agli obiettivi di stimolo dell'efficienza cui dovrebbe essere improntata la regolazione. Lo stimolo all'efficienza dovrebbe infatti essere indirizzato nei confronti di tutte le imprese, sia - quindi - verso le imprese meno efficienti, per un maggior impegno nel raggiungimento dei *target* ritenuti congrui dall'Autorità, sia verso quelle più efficienti, perché proseguano nel proprio percorso di efficienza, a beneficio del sistema.

Al contrario la soluzione ipotizzata, che prevede un costo riconosciuto pari alla media ponderata del costo *standard* e del costo effettivo con pesi rispettivamente del 30% e del 70%, rispetto all'attuale impostazione, con uno *sharing* con percentuali del 50% e 50%:

- depotenzia sensibilmente lo stimolo all'efficienza per le imprese meno efficienti rispetto al costo *standard* definito dall'Autorità, che si vedono comunque riconosciuto per il 70% (e non più per il 50%) il proprio costo non efficiente;
- riduce notevolmente gli stimoli per le imprese più efficienti, che, non vedendo più equamente suddivise le proprie efficienze tra operatore e sistema (solo il 30% - e non più il 50% - della differenza tra costo *standard* e il proprio costo effettivo inferiore), risultano così meno incentivate a proseguire in percorsi di ulteriore efficientamento;
- determina un incremento degli oneri a carico del sistema sia subito che in prospettiva, in quanto:
 - è subito aumentata (dal 50% al 70%) la percentuale di costi effettivi meno efficienti che vengono ad essere riflessi in tariffa;
 - indebolisce in prospettiva il percorso di evoluzione efficiente, e quindi di progressiva riduzione,

del costo *standard* di riferimento, determinato sulla base dei costi effettivi delle imprese, avendo ridotto, per quanto sopra evidenziato, gli stimoli all'efficienza, sia delle imprese meno efficienti che di quelle più efficienti.

Alla luce di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi dell'Autorità, un simile approccio pare davvero molto poco comprensibile. Per come impostato, tende infatti ad aumentare gli oneri a carico del sistema, dato che per le imprese meno efficienti riduce la quota di costi effettivi non riconosciuta dalla tariffa, a discapito delle imprese più efficienti, che si vedono invece ridotto l'incentivo all'efficienza riconosciuto. Una soluzione, questa, che appare molto più indulgente per le imprese meno efficienti e assai meno incentivante per quelle più efficienti: il contrario di quanto dovrebbe avvenire.

Si ritiene inoltre che tanto più l'impresa distributrice verrà remunerata sui costi effettivi piuttosto che sui costi *standard*, tanto più potrebbe verificarsi il rischio di pratiche di *cost padding* come quelle paventate dall'Autorità nel DCO. Le imprese non avrebbero infatti incentivi all'efficienza (o li avrebbero in misura molto minore) sui costi capitalizzati, mentre rimarrebbero invece incentivate solo sui costi operativi, in particolare dopo il 2018 (nell'ipotesi in cui tale anno venga preso a riferimento per la determinazione dei livelli di costi operativi riconosciuti per il successivo periodo regolatorio).

Un maggior equilibrio in termini di incentivo all'efficienza tra costi capitalizzati e costi operativi potrebbe esservi con l'adozione al 100% del riconoscimento dell'investimento a costo *standard* per l'impresa distributrice, quindi senza alcuno *sharing*. Da questo punto di vista il criterio di *sharing* al 50% e 50% dovrebbe costituire già un limite al di sotto del quale non scendere ulteriormente.

Eventuali modifiche rispetto alla regolazione attuale (con *profit/loss sharing* al 50%) dovrebbero quindi andare semmai in direzione opposta rispetto a quella prospettata nel DCO e prevedere pesi del 70% per il costo *standard* e del 30% del costo effettivo, eventualmente accompagnati da un'opportuna rimodulazione del livello del costo *standard* medesimo.

2) Riguardo la **revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$** , il quadro normativo delineato dal recente D.M. 21 aprile 2017, n. 93, con ulteriore differenziazione delle tempistiche per le verificazioni periodiche e con effetti ancora da valutare (in particolare per le disposizioni transitorie che vanno ad incidere sugli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica), rende effettivamente più complicato il mantenimento di un'impostazione come quella adottata sino al 2017, e rende quindi comprensibile, almeno in una prima fase, l'adozione a partire dal 2018 di soluzioni di riconoscimento basate su logiche a consuntivo. Per l'applicazione pratica di simili soluzioni si evidenzia, tuttavia, l'opportunità di valutare l'adozione di modalità che, da un lato evitino eccessive complicazioni gestionali, sia per le imprese che per l'Autorità (ad esempio per ciò che concerne la documentazione da trasmettere), dall'altro tengano conto delle diverse modalità di rappresentazione dei corrispondenti costi nei bilanci delle società (come oneri dell'anno, a conto economico, piuttosto che come utilizzi, a stato patrimoniale, di quote accantonate in anni precedenti per futuri oneri legati a manutenzione ciclica delle apparecchiature). Con riferimento a quanto già evidenziato nei mesi scorsi dalle principali associazioni delle imprese, si osserva,

peraltro, che la ridefinizione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ (o il suo superamento, come delineato nel presente DCO), debba necessariamente accompagnarsi, in ragione di maggiori costi operativi emergenti per i gruppi di misura (GdM) *over G6¹*, a una contestuale revisione in aumento - per i contatori di tali classi - dei costi complessivamente riconosciuti per le attività di manutenzione e conduzione e per le attività di raccolta, validazione e registrazione delle letture, attraverso l'introduzione di nuove componenti (ad esempio una componente " $\Delta t_{(ins)}$ " e " $\Delta t_{(rac)}$ ") o una ridefinizione delle attuali componenti " $t_{(ins)}$ " e " $t_{(rac)}$ ", definite all'inizio del corrente periodo regolatorio in riferimento a dati dell'anno 2011 (quando il piano di installazione degli *smart meter* gas era stato avviato da poco e solo per i contatori delle classi più grandi e quando pertanto simili costi non erano ancora emersi in misura significativa).

- 3) Per quanto concerne poi la **determinazione delle componenti a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei concentratori**, non si ritiene condivisibile l'ipotesi di introdurre un'unica componente, espressa in euro/pdr, a copertura sia dei costi di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori, facendo riferimento, in particolare già per gli anni 2018 e 2019, ai soli dati di costo prospettici. Ciò in particolare, considerando che:
- le imprese distributrici, tanto più se *first movers*, hanno già effettuato rilevanti investimenti per lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, facendo affidamento su un'impostazione regolatoria che verrebbe poi ad essere completamente disattesa, senza trovare applicazione;
 - i livelli medi di costo unitario per punto di riconsegna (pdr) ipotizzati nel DCO:
 - sono stati determinati sulla base della raccolta dati previsionali effettuata nel 2016 che, in relazione ai chiarimenti richiesti dalle associazioni di categoria delle imprese distributrici, potrebbero non essere stati omogeneamente comunicati dalle imprese stesse e richiedere quindi una revisione/rettifica;
 - sarebbero riferiti agli anni a regime, ovvero agli "*anni in cui la percentuale di punti di riconsegna serviti coperta con smart meter in servizio è almeno pari all'80%*", circostanza che sicuramente non corrisponderà alla realtà degli anni 2018 e 2019, dato che in base agli obiettivi attualmente stabiliti fino a tutto il 2018 e a quelli che a breve saranno individuati, secondo quanto preannunciato, fino al 2020, una percentuale di *smart meter* in servizio per almeno l'80% dei pdr potrà effettivamente concretizzarsi solo dopo il 2019 (ed esclusivamente per le imprese con più di 200.000 clienti finali serviti).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le componenti parametriche $t_{(tel)}$ e $t_{(con)}$ dovrebbero essere mantenute distinte², essere definite ad un livello inizialmente superiore rispetto ai valori ipotizzati

¹ Come evidenziato nella nota Anigas Prot. 181/17 DIGE del 20.06.2017 (cfr. risposta allo spunto per la consultazione S5), si tratta dei costi per i quali non sono attualmente previste specifiche componenti dedicate e la cui parziale copertura è magari potuta sin qui avvenire attraverso la parte della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ non risultata a diretta copertura dei costi per le verificazioni metrologiche.

² Una a copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione ed una a copertura dei costi dei concentratori, in grado di garantire la remunerazione e l'ammortamento non solo degli investimenti prospettici, ma anche di quelli già effettuati

nel DCO, verso i quali semmai, una volta verificatane la rappresentatività³ quali valori a regime, la regolazione potrebbe tendere con un graduale *decalage* a partire dal valore massimo riconosciuto nel 2017 (5,74 euro/pdr). In alternativa, fino al termine del periodo di regolazione, dovrebbero essere mantenute le componenti TEL e CON espresse in euro aggiornate annualmente in funzione degli investimenti effettivamente sostenuti, secondo l'attuale impostazione.

Si evidenzia infine che il DCO, ai paragrafi 6, 7, 8 e 9, illustra, in parte per la prima volta, alcuni aspetti e/o dettagli che andrebbero probabilmente meglio chiariti.

Si citano a titolo esemplificativo (punto 8.3 del DCO) il riferimento a “*l'accessibilità del misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura*”, che non pare ben comprensibile, e “*le verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, disciplinati dalle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del gas naturale*”, in relazione alla quale andrebbe meglio chiarito il perimetro dei costi considerato, rispetto ai corrispettivi riconosciuti in talune casistiche alle imprese di distribuzione, sulla base di quanto stabilito dalla RQDG (per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato in risposta allo spunto per la consultazione S2).

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione.

S1. Osservazioni in relazione all'ambito di copertura dei costi standard e, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM.

Al punto 11.4 del DCO è indicato che “*I costi relativi alle SIM ... sono coperti dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori. Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, i costi relativi alle SIM devono pertanto essere enucleati dai costi standard dei gruppi di misura*”. Riguardo tale chiarimento regolatorio, forse fornito in maniera così esplicita per la prima volta (su come debba essere specificatamente inquadrato, secondo l'Autorità, il costo della SIM di cui risultano dotati i GdM), si rileva che per certi versi la SIM a bordo dei gruppi di misura potrebbe anche essere considerata quale parte integrante dello *smart meter*, visto che è necessaria per garantirne la funzionalità per la telelettura/telegestione.

In merito ai per altri versi comprensibili motivi alla base dell'impostazione di considerare i costi relativi alle SIM tra i costi coperti dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, si evidenzia ad ogni modo che considerando le SIM non come *capex* afferente il gruppo di misura ma tra i costi, indistintamente *capex* o *opex*, relativi ai sistemi centrali di telelettura/telegestione si presentano, con riferimento ai subentri di gestore che si verificheranno con l'avvio delle gestioni per Atem, le medesime problematiche evidenziate per gli investimenti relativi ai

dalle imprese di distribuzione che hanno fatto legittimo affidamento sull'applicazione di due componenti distinte che non sarebbero - così - mai state applicate.

³ In relazione alle eventuali esigenze di revisione/rettifica che dovessero emergere a seguito dei richiamati chiarimenti richiesti dalle associazioni di categoria delle imprese distributrici, importanti per verificare l'omogeneità e la rispondenza dei dati comunicati dalle imprese in occasione della raccolta svolta nel 2016. Alla luce delle eventuali esigenze di revisione/rettifica, l'Autorità potrebbe eventualmente effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti in relazione ai costi previsti dichiarati dalle imprese anche tramite analisi di benchmark, ai fini di individuare i valori parametrici più corretti.

concentratori, sin qui non considerati quali cespiti di località ma come cespiti dei sistemi centrali. Così come per la rete dei concentratori, anche per le SIM risulta difficile immaginare che, in una logica di efficienza in termini di costi, il gestore subentrante possa pensare, in relazione al proprio sistema di comunicazione, di sostituire tutte le SIM a bordo dei gruppi di misura dell'Atem (peraltro solo ove possibile senza dover sostituire l'intero contatore) piuttosto che rilevare dal gestore uscente le SIM già a bordo dei contatori, e cercare di farle "dialogare" con il proprio sistema di telelettura/telegestione.

Al riguardo, assumono peraltro particolare importanza anche le proposte avanzate di recente dalle imprese del settore all'AGCOM riguardo la possibilità di prevedere l'utilizzo della tecnologia delle eSIM o c.d. "SIM bianche", che consentano di attivare sulla SIM fisica profili di più operatori, tramite programmazione da remoto, oppure, nelle more dell'implementazione di questa tecnologia, di abilitare nel breve periodo il *Roaming Nazionale Permanente*. Si tratta di tematiche al vaglio dell'AGCOM, che risulta siano seguite anche dall'AEEGSI e rispetto alle quali si auspica davvero possano essere da questa fornite alla AGCOM utili indicazioni di indirizzo in riferimento alla specificità dei sistemi di comunicazione funzionali allo *smart meter* nel settore della distribuzione e misura del gas.

In proposito, anche in risposta alla recente *"Consultazione pubblica concernente modifiche ed integrazioni del piano di numerazione, di cui alla delibera n. 8/15/CIR, in relazione alle numerazioni necessarie per lo sviluppo delle eSIM"* promossa dall'AGCOM, le imprese di distribuzione gas, attraverso le proprie associazioni di settore, hanno infatti evidenziato che, ad esempio in riferimento alle problematiche di cattiva ricezione, non sempre è possibile o conveniente il cambio della SIM su un contatore in esercizio⁴.

Ove l'Autorità dovesse rivedere il proprio orientamento e considerare le SIM a bordo degli *smart meter* tra i cespiti di località, dovrebbe corrispondentemente essere rivisto anche l'approccio che sin qui ha visto considerare tra i cespiti centrali del sistema di comunicazione anche i concentratori, che invece, per le ragioni più volte rappresentate dalle imprese distributrici, dovrebbero parimenti essere ricompresi tra i cespiti di località.

S2. Osservazioni in relazione ai criteri per la definizione dei costi standard per gli anni 2018 e 2019.

In merito ai criteri per la definizione dei costi *standard*, si ritiene anzitutto pienamente condivisibile che, come sostenuto dall'Autorità al punto 12.5 del DCO, *"il livello dei costi standard debba essere fissato tenendo conto dell'esigenza di dare uno stimolo alle imprese a superare l'obiettivo dell'Autorità"*, obiettivo che pertanto deve essere *"ragionevole, in modo tale da consentire alle imprese*

⁴ In relazione alle problematiche di cattiva ricezione nella specifica posizione in cui lo *smart meter* risulta installato, questo potrebbe risultare meglio raggiungibile attraverso la rete di un diverso operatore telefonico: in tali condizioni, ad oggi, per garantire la comunicazione del contatore con il SAC, è necessario intervenire in campo sostituendo il misuratore con uno nuovo dotato di una SIM di altro operatore che in quella particolare collocazione garantisce la raggiungibilità, con un aggravio di costi per l'intero sistema.

più efficienti di trattenere una quota delle efficienze conseguite”.

Si ritiene inoltre importante rilevare quanto indicato nel DCO (punto 12.12) circa il quadro che emerge dall’analisi dei dati disponibili, ovvero che:

- a livello medio aggregato di settore i livelli dei costi *standard* individuati dal regolatore sono stati inferiori rispetto ai costi effettivi sostenuti dalle imprese;
- osservando i dati delle singole imprese, ci sono tuttavia casi nei quali il *benchmark* del regolatore è risultato “superato” dalle imprese.

Al riguardo, da un lato si rileva una situazione complessiva di costi effettivi “performati” dalle imprese meno efficienti del livello stabilito dal regolatore, dall’altro, anche proprio in ragione di tale situazione, le imprese più efficienti dovrebbero essere adeguatamente incentivate a mantenere i livelli di efficienza raggiunti o, se possibile, migliorarli ulteriormente.

Per quanto riguarda, più in dettaglio, il livello di costi *standard* di cui viene prefigurata l’applicazione per gli anni 2018-2019, si ritiene innanzitutto che la definizione dei nuovi costi *standard* debba essere stabilita prioritariamente a partire dai costi medi effettivi rilevati e non tanto in riferimento ai costi *standard* precedentemente adottati.

In relazione alle classi di **GdM >G40**, per cui l’Autorità indica di non disporre di dati significativi relativamente ai costi effettivi, pare ragionevole l’approccio proposto di confermare per gli anni 2018 e 2019 i costi *standard* definiti per gli anni 2012-2017. In ogni caso, essendo ormai terminata la sostituzione dell’intero parco dei GdM esistenti per questi calibri, eventuali differenze potrebbero semmai dispiegare i loro effetti solo sulle nuove installazioni, numericamente non molto rilevanti.

Per le classi di **GdM >G6 e ≤G40**, così come per gli *add on*, per i quali è prefigurata una riduzione del livello di costo *standard*, si ritiene invece opportuno formulare considerazioni distintamente in riferimento ai diversi calibri o raggruppamenti di calibri considerati, anche in relazione allo stato di avanzamento raggiunto in termini di *roll out* (quindi diversamente per i GdM ≤G40 e >G10 e per i G10).

Per i **GdM >G10 e ≤G40** si osserva che alcuni dei valori proposti non paiono adottati in coerenza con i differenziali di costo medio effettivo tra una classe e l’altra, secondo quanto riscontrabile nel periodo osservato (2012-2015), con la conseguenza di applicare, senza un’evidente ragione, diverse percentuali di riduzione del costo medio rilevato nella fissazione del livello *standard* di riferimento efficiente. Ad esempio: se si ritiene che per i G16 sia ragionevole una fissazione del costo *standard* ad un livello inferiore del 2,8% rispetto al costo effettivo medio rilevato, pare poco comprensibile perché per i G25 tale riduzione rispetto al costo effettivo medio rilevato debba essere del 3,5%, per i G40 del 18,6%, del 19,7% per gli *add on* su GdM >G40 e dell’8,4% per gli *add on* su GdM >G6 e ≤G40. Fermo restando che si tratta di classi per le quali il *roll out* è ormai completato e che eventuali differenze potrebbero semmai dispiegare i loro effetti solo sulle nuove installazioni, numericamente non molto rilevanti, parrebbe comunque più logico e coerente

adottare, per i nuovi costi *standard*, valori definiti sulla base di criteri più omogenei tra una classe e l'altra.

Per i **G10** si ritiene invece ragionevole un livello di costo *standard* definito ad un livello poco inferiore rispetto al costo medio effettivo rilevato, stabilito probabilmente anche in considerazione del non ancora completato raggiungimento dell'obiettivo del 100% su tale classe (il *roll out* sarà completato proprio nel 2018).

Per i **GdM ≤G6**, infine, per i quali nel DCO viene prefigurato il mantenimento del medesimo livello di costo *standard* stabilito per il 2017, le considerazioni non possono prescindere anche da quelle riguardanti la possibile revisione delle percentuali di *sharing* dei maggiori/minori costi rispetto al costo *standard*, formulate in risposta al successivo spunto per la consultazione S3, cui si rimanda.

S3. Osservazioni in relazione alla determinazione della percentuale di sharing dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo standard.

Come anticipato nelle *Osservazioni generali*, con particolare riferimento ai gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6, una ridefinizione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo *standard* come quella prefigurata nel DCO pare davvero molto poco comprensibile, alla luce di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi dell'Autorità, volti a stimolare l'efficienza. La ridefinizione, per come impostata, tende infatti ad aumentare gli oneri a carico del sistema, dato che per le imprese meno efficienti riduce la quota di costi effettivi non riconosciuta dalla tariffa, a discapito delle imprese più efficienti, che si vedono invece ridotto l'incentivo all'efficienza riconosciuto. Una soluzione, in sostanza, molto più indulgente per le imprese meno efficienti e assai meno incentivante per quelle più efficienti: l'opposto di quanto si ritiene che dovrebbe avvenire.

A livello complessivo di sistema, peraltro, una simile impostazione (comunque poco comprensibile in quanto “premia” i soggetti meno efficienti a discapito di quelli più efficienti, ai quali, rispetto all'approccio attuale, viene in pratica “fatta pagare” l'inefficienza degli altri in termini di minor premio riconosciuto) non comporterebbe maggiori oneri solo ove i dati a livello medio aggregato di settore evidenziassero livelli di costo delle imprese equivalenti a quelli *standard* individuati dal regolatore. Cosa, questa, che in realtà non avviene dato che come riconosciuto dalla stessa Autorità (punto 12.12 del DCO, a pag. 16) “*I dati evidenziano che a livello medio aggregato di settore i livelli dei costi standard individuati dal regolatore sono stati inferiori rispetto ai costi effettivi sostenuti dalle imprese*”, come peraltro risulta anche dalla Tabella 1 del DCO.

Il meccanismo, per come proposto, risulta così ancor più “punitivo” per le singole imprese più efficienti (sempre al punto 12.12 del DCO è indicato che “*Se si osservano i dati delle singole imprese, ci sono tuttavia casi nei quali il benchmark del regolatore è risultato “superato” dalle imprese*”), nei confronti delle quali, dopo solo un anno di applicazione dell'attuale meccanismo (il cui avvio è stato peraltro posticipato di un anno), viene quasi dimezzato l'incentivo all'efficienza; e ciò per “pagare” una parte dell'inefficienza delle imprese con costi effettivi superiori allo *standard*, che viene

consentita in misura maggiore rispetto all'attuale e che, oltre ad erodere l'incentivo dei soggetti più efficienti, va anche ad aumentare gli oneri complessivi per il sistema.

Si osserva che invece le imprese risultate più efficienti, contribuendo all'abbassamento dei valori aggregati medi di settore, dovrebbero essere premiate ed essere incentivate a continuare ad operare lungo percorsi di mantenimento dei livelli di efficienza e/o di ulteriore progressivo efficientamento.

Se infatti l'obiettivo alla base dell'orientamento di ridefinire la percentuale di *sharing* è quello “*di eliminare potenziali distorsioni nelle scelte delle imprese in relazione alle politiche di internalizzazione ed esternalizzazione delle attività ... ovvero in relazione alle logiche di capitalizzazione e alla natura e ampiezza dei costi capitalizzati come “misuratori elettronici”*” (punto 2.2 del DCO), si ritiene che eventuali modifiche rispetto alla regolazione attuale (con *profit/loss sharing* al 50%) dovrebbero andare semmai in direzione opposta rispetto a quella prospettata.

Indipendentemente dalle modalità secondo le quali è stata eseguita l'analisi sulla “potenza” dell'incentivo connesso ai recuperi di efficienza nell'effettuazione degli investimenti rispetto ai costi operativi (descritta nel DCO in modalità molto generale ed in assenza di dettagli che consentano di esprimere più approfondite considerazioni/valutazioni), la soluzione ipotizzata pare veramente andare in una direzione opposta a quelli che dovrebbero essere gli obiettivi dell'Autorità, di stimolo all'efficienza per tutte le imprese a beneficio del sistema, sia quindi per quelle meno efficienti perché si impegnino maggiormente nel raggiungimento - quanto meno - di livelli medi di efficienza, sia per quelle più efficienti, perché proseguano nel proprio percorso di efficienza.

Si ritiene pertanto che ove la percentuale di *sharing* venga rivista, ciò debba avvenire da un lato stimolando maggiormente al raggiungimento del costo *standard* di riferimento le imprese meno efficienti e dall'altro rafforzando semmai l'incentivo per le imprese più efficienti al mantenimento dei livelli già raggiunti e/o ad ulteriori efficienze. In tal senso, all'opposto di quanto previsto in consultazione, il costo riconosciuto per misuratore dovrebbe essere computato in misura pari alla media ponderata del costo *standard* e del costo effettivo, con peso 30% per il costo effettivo e 70% per il costo *standard*.

Gli effetti pratici delle considerazioni di cui sopra in riferimento ai $GdM \leq G6$ sono evidenti analizzando, a titolo esemplificativo, alcune valutazioni numeriche riferite per semplicità alla sola classe G4 (classe a cui corrisponde il più elevato numero di GdM che devono essere ancora installati, anche se considerazioni del tutto analoghe valgono anche per la classe G6). Si consideri anzitutto che il livello di costo *standard* sia stato definito ad un valore indicativamente “a metà” tra il costo medio effettivo delle imprese meno efficienti e quello delle imprese più efficienti; ad esempio 147 euro per le imprese meno efficienti e 123 euro per le imprese più efficienti, a fronte di un costo *standard* definito in 135 euro⁵ (cfr. Tabella 1, di seguito riportata).

⁵ Valore di 135 euro assunto per l'esempio è pari, per semplicità, al valore del costo standard definito per il 2017 a prezzi 2011, senza considerare l'effetto di rivalutazione per gli anni 2012-2017.

Tabella 1

Costo <i>standard</i>	135
Costo effettivo imprese meno efficienti	147
Costo effettivo imprese più efficienti	123

Immaginando a titolo esemplificativo e sulla base di una situazione del tipo di quella sin qui riscontrata dall'Autorità, sulla base di quanto desumibile dal DCO⁶, che i costi effettivi delle imprese “meno efficienti” del costo *standard* corrispondano ai 2/3 dei costi complessivi del settore, mentre quelli “più efficienti” corrispondano all'altro 1/3, si avrebbero i risultati esemplificati in Tabella 2.

Tabella 2

	% <i>sharing</i>		Costi imprese		Costi per sistema	
	<i>standard</i>	effettivo	meno efficienti	più efficienti	Costo medio	Δ vs. attuale
			2/3	1/3	in tariffa	regolazione
Attuale regolazione	50%	50%	141,00	129,00	137,00	-
Ipotesi DCO 759/2017	30%	70%	143,40	126,60	137,80	+0,80
Ipotesi alternativa	70%	30%	138,60	131,40	136,20	-0,80
Ipotesi a costo <i>standard</i> integrale	100%	0%	135,00	135,00	135,00	-2,00

Dal semplice esempio sopra riportato emerge come, con l'ipotesi prospettata nel DCO, risultino:

- maggiori costi riconosciuti alle imprese meno efficienti;
- minor incentivo alle imprese più efficienti;
- maggior costo complessivo per il sistema.

Ove per l'esempio di cui sopra si consideri un costo *standard*, non all'incirca “equidistante” dai costi meno efficienti e da quelli più efficienti, gli effetti evidenziati in tabella sono più pronunciati o meno (fino ad arrivare anche a cambiare di segno), ove il livello di costo *standard* prestabilito dall'Autorità risulti più “distante” o meno “distante” dai livelli delle imprese più efficienti.

Per estremo, come già evidenziato in altre occasioni, volendo stimolare maggiormente gli operatori verso l'efficienza e per maggiori benefici per il sistema, il costo riconosciuto dovrebbe essere pari al costo *standard* di riferimento, fissato in misura adeguata.

Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui si intendano rivedere le percentuali di *sharing*, si propone, come già più sopra indicato, di fissarle sì nella misura del 30% e del 70% ma, diversamente a quanto prospettato nel DCO, riferite rispettivamente al costo effettivo la prima e al costo *standard* la seconda.

Al più, la revisione come sopra delineata potrebbe essere accompagnata da una ridefinizione in diminuzione del costo *standard* (ad esempio a 125 euro/pdr, o anche ad un valore inferiore nel caso di superamento del meccanismo di *sharing* ed integrale riconoscimento a costo *standard*).

⁶ Cfr. punto 12.12 “I dati evidenziano che a livello medio aggregato di settore i livelli dei costi *standard* individuati dal regolatore sono stati inferiori rispetto ai costi effettivi sostenuti dalle imprese”.

In alternativa, piuttosto di una soluzione - non condivisibile - come quella prospettata nel DCO, si ritiene che il meccanismo dovrebbe essere mantenuto come attualmente previsto⁷, con le percentuali del 50% e 50% nell'applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing*, valutando semmai anche in questo caso un'eventuale ri-calibrazione del costo *standard*.

S4. Osservazioni rispetto alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17.

Si ritiene necessario valutare l'introduzione di deroghe, al fine di evitare l'insorgere di costi eccessivamente onerosi per il sistema. In particolare la tempistica prospettata dalla nuova normativa dovrebbe essere riconsiderata dall'Autorità e ampliata in modo da consentire agli operatori di attenuare gli impatti gestionali ed economici derivanti dalle verificazioni. Una diluizione temporale consentirebbe infatti alle imprese distributrici di programmare, in luogo della verifica, il rinnovamento del parco contatori in questione, dando priorità nella sostituzione ai misuratori in via di completamento della propria vita utile.

S5. Osservazioni in relazione alle ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche.

Come anticipato nelle *Osservazioni generali*, la recente entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.M. 21 aprile 2017 n. 93, con un'articolata differenziazione delle tempistiche di verifica periodica dei misuratori, rende comprensibile, almeno in una prima fase a partire dal 2018, l'adozione di soluzioni di riconoscimento basate su logiche c.d. "*a consuntivo*".

Per l'implementazione di simili soluzioni si ritiene comunque necessario valutare l'adozione di modalità che evitino eccessive complicazioni gestionali, sia per le imprese che per l'Autorità. Ciò, in particolare, in riferimento alla documentazione di cui sarà prevista la trasmissione. La trasmissione all'Autorità della documentazione rilasciata da Unioncamere circa l'avvenuta attività di verifica potrebbe infatti comportare un gravosissimo appesantimento gestionale, sia per le imprese di distribuzione che per gli uffici dell'Autorità. Al riguardo dovrebbero probabilmente essere valutate modalità alternative per attestare l'avvenuta attività di verifica (es.: autocertificazione soggetta a possibili verifiche a campione).

Circa le condizioni di riconoscimento dei costi, si segnala inoltre la necessità di tener conto delle possibili diverse modalità di rappresentazione dei corrispondenti costi nei bilanci delle società (come oneri dell'anno, a conto economico, piuttosto che come utilizzi, a stato patrimoniale, di quote accantonate in anni precedenti per futuri oneri legati a manutenzione ciclica delle apparecchiature). In merito a quanto indicato nel DCO (punto 17.5) circa la dichiarazione dei costi "*nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*", si evidenzia che trattandosi di costi

⁷ Diversamente, per gli smart meter gas G4-G6, il meccanismo, avviato con differimento di un anno (originariamente era previsto dal 2016), verrebbe ad essere stato applicato per il solo anno 2017 e modificato prima ancora che l'Autorità abbia potuto consuntivare e verificare nella pratica i suoi effetti.

che sicuramente le imprese distributrici dovranno sostenere per effetto delle disposizioni in materia di verifiche periodiche degli strumenti di misura, le stesse imprese potrebbero far fronte a tali costi utilizzando, per gli importi necessari, quanto in precedenza contabilizzato a conto economico mediante accantonamento in un fondo per oneri futuri legati alla manutenzione/verifica periodica delle apparecchiature.

Alla luce di ciò, al fine di riscontrare tali costi nei conti annuali separati, dovrebbe essere specificato di far riferimento agli importi di cui al comparto attività di misura lettera i), non considerando gli eventuali accantonamenti netti per fondi relativi ad oneri futuri (manutenzione ciclica) presenti nel suddetto comparto, ma sommando gli utilizzi dell'anno che, non essendo per loro natura evidenti a conto economico, dovranno essere esposti in un apposito paragrafo della nota di commento.

S6. Si chiede di formulare un'ipotesi relativa ai criteri di definizione dei tetti e alla loro quantificazione

Non si condivide l'inserimento di tetti, dal momento che non esistono, allo stato dell'arte, *benchmark* o parametri di riferimento per poterli quantificare. Al riguardo si evidenzia che sono ancora in fase di predisposizione e/o di inchiesta pubblica le norme UNI CIG 11600-3 (contatori a membrana) e UNI CIG 11600-4 (contatori a turbina e rotoidi) che potrebbero fornire utili indicazioni e/o valori sul tema. In particolare, poiché non risultano essere ancora consolidati sia l'aspetto economico che quello procedurale relativo alle modalità di verifica, si suggerisce di rinviare a successive valutazioni/provvedimenti l'introduzione di eventuali tetti.

S7. Osservazioni con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica.

Ferma restando la necessità che il riconoscimento dei costi su base parametrica sia mantenuto distinto tra sistemi di telelettura/telegestione e concentratori secondo quanto più in dettaglio evidenziato in relazione allo spunto per la consultazione S10, non si condivide l'impostazione volta ad adottare già dagli anni 2018-2019 livelli parametrici di costo unitario per pdr riferiti agli anni a regime. Come già evidenziato nelle *Osservazioni generali*, l'Autorità considera come anni a regime quelli "in cui la percentuale di punti di riconsegna serviti coperta con smart meter in servizio è almeno pari all'80%". Tale circostanza tuttavia non corrisponderà sicuramente agli anni 2018 e 2019, dato che in base agli obiettivi attualmente stabiliti fino a tutto il 2018 e a quelli che a breve saranno individuati, secondo quanto preannunciato, fino al 2020, una percentuale di *smart meter* in servizio per almeno l'80% dei pdr potrà effettivamente concretizzarsi solo dopo il 2019 (ed esclusivamente per le imprese con più di 200.000 clienti finali serviti). Gli anni 2018 e 2019 si ritiene pertanto saranno caratterizzati ancora da costi non paragonabili a quelli a regime, alla luce dell'evoluzione e del consolidamento del settore atteso solo per gli anni successivi.

Pertanto, qualora l'Autorità intenda confermare l'adozione già dal 2018 di componenti parametriche per il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai

concentratori, si ritiene che queste dovrebbero essere definite a un livello inizialmente superiore rispetto a quanto prefigurato nel DCO prevedendone il graduale raccordo ai valori ritenuti adeguati a regime. Le componenti parametriche inoltre, dovrebbero garantire la remunerazione e l'ammortamento non solo degli investimenti prospettici, ma anche quelli già effettuati dalle imprese di distribuzione ove questi non fossero stati interamente coperti dalle componenti TEL e CON.

Per quanto concerne poi le modalità con cui l'Autorità ha individuato i livelli di costo riferibili agli anni a regime si ricorda che questi sono stati determinati sulla base della raccolta dati previsionali effettuata nel 2016. Tali dati come già evidenziato dalle Associazioni di categoria delle imprese distributrici potrebbero non essere stati comunicati dalle imprese con modalità omogenee e potrebbero quindi richiedere una revisione.

Al riguardo le imprese hanno già evidenziato che in relazione alla mancanza di alcune indicazioni e chiarimenti circa la compilazione della raccolta dati su cui l'Autorità intende basarsi, la stessa potrebbe essere stata compilata con modalità differenti da un'impresa all'altra, con la conseguenza che i corrispondenti dati non risulterebbero rappresentativi. Le Associazioni hanno già evidenziato gli aspetti in relazione ai quali non erano stati a suo tempo forniti i necessari chiarimenti, senza i quali non risulta neppure possibile valutare la coerenza o meno di quanto esposto dalle imprese nella citata raccolta dati. Inoltre, alla luce delle eventuali revisioni e/o rettifiche di cui dovesse emergere la necessità potrebbe anche risultare da rivedere l'impostazione che ha sin qui portato l'Autorità (vedasi punti 20.8 e 20.9 del DCO) ad escludere dal campione preso a riferimento per il calcolo dei costi le imprese *multiutility* che hanno adottato la soluzione tecnologica che prevede l'utilizzo di concentratori.

Infine in merito a quanto indicato all'autorità al punto 20.9 del DCO circa lo scorporo del costo del traffico dati dai costi delle imprese che hanno adottato la soluzione basata sui concentratori, si evidenzia che difficilmente ci sono imprese che hanno adottato solamente una soluzione tecnologica; nella realtà, infatti, le imprese hanno spesso adottato soluzioni miste che prevedono l'impiego di entrambe le tecnologie a seconda della particolare localizzazione geografica delle aree servite.

In alternativa fino al termine del periodo di regolazione dovrebbe essere valutato il mantenimento delle componenti TEL e CON espresse in euro, come attualmente impostate.

S8. Osservazioni sull'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale.

In relazione all'obsolescenza tecnologica delle apparecchiature dei sistemi considerati (in parte anche inferiore ai 5 anni) l'orizzonte temporale più congruo pare quello dei 5 anni.

S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale e alle relative tempistiche di riallineamento.

Non si condivide poiché esistono già obiettivi e percorsi differenziati in termini di riconoscimento di costi operativi relativi al servizio di distribuzione, in funzione della dimensione d'impresa (per le

gestioni comunali e sovracomunali) e della dimensione dell'ambito (per le gestioni di ATEM) e tenuto conto che l'Autorità traguarda, per le componenti a copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, livelli di costo regime, andrebbe individuato un unico livello medio senza differenziazioni per classe dimensionale.

S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di accorpamento delle componenti $t(\text{tel})_i$ e $t(\text{con})_i$.

Come già accennato nelle *Osservazioni generali* non si ritiene condivisibile l'ipotesi dell'Autorità di introdurre un'unica componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori, indipendentemente dalla soluzione tecnologica adottata (punto-punto P-P piuttosto che punto-multipunto P-MP), e facendo riferimento solo a dati di costo prospettici.

Si ricorda in proposito che alla base della scelta della tecnologia P-MP, al di là delle eventuali specificità territoriali che possono in alcuni casi renderne meno attuabile l'impiego, vi sono elementi che favoriscono la maggiore durata delle batterie di bordo rispetto ai GdM con tecnologia P-P e che quindi possono contribuire ad una maggiore vita utile del contatore, a beneficio del sistema (il corrispondente investimento verrebbe infatti ad essere utilizzato, senza necessità di sua sostituzione, per più anni). Si riterrebbe quindi importante ed opportuno che fosse mantenuta l'impostazione regolatoria per come in origine delineata, calibrata considerando soluzioni volte a ridurre i rischi di una minor durata delle batterie e quindi a favorire un'effettiva maggiore vita utile dello *smart meter*, con i conseguenti benefici per il sistema.

Con un approccio per la valutazione della spesa media unitaria complessiva, le imprese che hanno adottato un *mix* accentuato tra le due tecnologie disponibili si troveranno ad aver sostenuto una spesa unitaria in concentratori per pdr sensibilmente più bassa rispetto a chi invece ha investito in maggior misura su tali apparati, per un'adozione più estesa di tecnologie punto-multipunto. Il riconoscimento degli investimenti in concentratori, pur complessivamente invariante a livello di sistema, non sarebbe conseguentemente attribuito in maniera equa e proporzionata agli operatori che effettivamente hanno investito in maggior misura nei concentratori, visto che una parte di tale riconoscimento sarebbe attribuito indistintamente anche alle imprese con investimenti in concentratori decisamente più ridotti, per l'adozione di soluzioni più orientate al punto-punto. Al fine di risolvere tale criticità potrebbe essere previsto di calcolare la spesa unitaria in concentratori solo in riferimento alle imprese che hanno investito in maniera massiva nella tecnologia punto-multipunto (ad esempio prendendo a riferimento le prime n aziende in termini di numero di concentratori installati) e di applicare poi la relativa componente tariffaria solo in riferimento ai pdr coperti da tale tecnologia.

La criticità sopra evidenziata per le imprese che hanno investito e investono in maniera massiva in sistemi punto-multipunto risulta ancora più accentuata in presenza di un'unica componente a copertura sia dei costi centralizzati di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori. L'adozione di un'unica componente introdurrebbe un'evidente discriminazione e sperequazione

economica per le imprese che hanno sviluppato e sviluppano massivamente soluzioni punto-multipunto rispetto a quelle che adottano soluzioni punto-punto (o comunque con un mix più orientato a tale tecnologia) che si vedrebbero riconosciuti anche i costi dei concentratori pur non avendone sostenuti, o avendone sostenuti in minor misura, nel proprio piano di investimenti.

Analogamente, anche per la copertura dei costi riconosciuti per i sistemi di telelettura/telegestione, si ritiene che i costi medi unitari debbano essere analizzati e considerati distintamente in base alla tecnologia di comunicazione e che l'ipotesi di un riferimento indifferenziato al costo medio unitario per pdr negli anni in cui si prevede che il sistema di telelettura sia a regime possa risultare discriminante tra una tecnologia e l'altra ove adottato solo quando le imprese hanno già implementato gran parte delle proprie scelte tra le due tecnologie disponibili.

Non si ritiene pertanto in alcun modo condivisibile l'orientamento prefigurato di introdurre un'unica componente, espressa in euro per pdr, a copertura sia dei costi di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori, per di più facendo esclusivamente riferimento a dati di costo prospettici.

Facendo riferimento solamente a dati di costo prospettici a regime, il *range* di valori proposto nel DCO (2,30÷2,70 euro), ove applicato non a tutti i pdr gestiti ma solo ai pdr con *smart meter*, risulta per di più sottostimato e non in grado di riflettere i reali costi sostenuti dalle aziende negli anni necessari per raggiungere la condizione di regime⁸.

⁸ Vi sono imprese, in particolare come la scrivente, che hanno già sostenuto ingenti investimenti in sistemi di telelettura sulla base dell'impostazione regolatoria che, anche per incentivare le imprese "first mover", ha previsto il riconoscimento dei costi di investimento effettuati in sistemi di telelettura/telegestione e in concentratori sulla base dei costi effettivamente sostenuti.